

Allegato 1 al protocollo d'intesa ANCI-Consulta nazionale dei CAF
schema di convenzione Comune-CAF per l'elaborazione di:

“Assegno per il Nucleo Familiare – Assegno di Maternità - Bonus Tariffa Sociale – Bonus Elettrico – Bonus Idrico - Bonus Gas ed eventuale gestione del Bonus Rifiuti” . CIG Z312B8BC65.

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di febbraio in Alezio presso la sede comunale sita in via San Pancrazio n. 34

tra

Il Comune di Alezio rappresentato nel presente atto dal Sindaco pro-tempore Dr. Andrea Vito Barone domiciliato per la carica presso la sede comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2020, il cui contenuto è da intendersi qui espressamente richiamato e trascritto

E

il CAAF iscritto all'albo n°00015 con sede legale in BARI in via V. Calace, 3 – P. IVA 04409230721 – legale rappresentante sig. DI CESARE MASSIMO – C.F. DCSMSM65S28D171Q. - (*sede operativa in Alezio alla via G. Matteotti n. 78*) , che **sottoscrive la convenzione con firma digitale:**

richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 1, comma 1 bis, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

PREMESSO

- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono stati rivisti e rideterminati i criteri di applicazione dell'ISEE;
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che l'art. 46 del decreto legge n. 248/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'art. 1 comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 28/11/2008 n. 185 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185 all'art. 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il D.P.C.M. del 13.10.2016, adottato in forza dell'art. 60, comma 1, della legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale), recante “*Tariffa sociale del servizio idrico*

integrato” ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico;

- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013 contiene il *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);*
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che con Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e gas n. 117/08 del 6 agosto 2008, è stata approvata la Convenzione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per la gestione dei bonus energia elettrica e gas naturale;

Visti:

- il Protocollo d’Intesa del 24.12.2008 tra l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e la Consulta Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per l’approvazione di una convenzione tipo tra Comuni e CAF per la gestione dei bonus energia elettrica e gas naturale;
- l’articolo 32 del Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (Centri di Assistenza Fiscale – CAF);
- l'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, in virtù del quale, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- l’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e le interlocuzioni in atto tra ANCI e ARERA ai fini della sottoscrizione di apposita convenzione per la gestione da parte delle sigle sindacali del bonus rifiuti;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (premesse)

Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Art. 2 (ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013 pubblicato sulla G.U.

n° 19 del 24/01/2014 ed entrato in vigore il 7 novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
- archiviazione corretta dei dati in formato cartaceo ed elettronico.

Il tutto nel totale ed integrale rispetto delle norme di riferimento vigenti.

Art. 3 (Altri Servizi)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda (allegato A);

Assegni di maternità e nucleo familiare numeroso

- accoglienza dei cittadini, informazioni relativamente agli assegni e alla compilazione della documentazione e della dichiarazione sostitutiva unica necessari per la concessione dell'assegno;
- rilascio al cittadino della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;
- trasmissione telematica della domanda al sistema informativo dell'INPS per i beneficiari degli assegni nel rispetto dei termini di trasmissione;
- archiviazione corretta dei dati in formato cartaceo ed elettronico

Bonus energia elettrica, idrico, gas naturale e rifiuti (quest'ultimo a seguito dell'attivazione):

- accoglienza dei cittadini, informazioni relativamente ai bonus, alla compilazione della documentazione e della dichiarazione sostitutiva unica necessari per la concessione dei bonus;
- rilascio al cittadino della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;
- trasmissione telematica della domanda tramite il sistema informativo SGATE;
- archiviazione corretta dei dati in formato cartaceo ed elettronico.

Art. 4

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco dei CAF convenzionati con l'Ente;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio mediante pubblicazione di apposito avviso per le sedi convenzionate;
- ad abilitare i CAF convenzionati presso la piattaforma INPS e SGATE per la gestione delle relative istanze.

Art. 5

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità e tracciato definiti e reso disponibile sul sito

www.sgate.anci.it. predisponendo e curando ogni attività necessaria per la successiva fase di rendicontazione.

Art. 6

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Tutta la documentazione cartacea sarà conservata e tenuta a disposizione del Comune presso la sede locale del CAF.

L'elenco delle pratiche evase con esito positivo dal CAF convenzionato dovrà essere allegato alla documentazione fiscale prodotta per il pagamento. La mancata allegazione non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 7

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF acquisirà espresso consenso al trattamento dei dati in ossequio alle attuali norme privacy ed informerà espressamente gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Di seguito, qualora attivato il bonus rifiuti, attuerà quanto sopra anche per Arera.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s. m. ed i.

E' responsabile altresì del rispetto dei termini procedurali imposti dalla normativa vigente per l'espletamento delle attività esonerando l'Ente da qualsivoglia richiesta dell'utenza.

Art. 8

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione la cui copia sarà prodotta all'atto di stipula della convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Alezio rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 9

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 2,50 + IVA ai sensi di legge per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura sul sistema elettronico di fatturazione, nei termini di legge e acquisizione del DURC in corso di regolarità.

Ai documenti fiscali dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione dell'esito positivo del numero di pratiche evase sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalle piattaforme utilizzate e trasmessi all'Ente.

Art. 10

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 11

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data della stipula e subirà variazioni solo a seguito di intervenute modifiche normative. Qualora a livello nazionale vengano definite tra ANCI e CAF diverse condizioni e/o modalità operative per l'affidamento in gestione ai CAF delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, queste saranno oggetto di apposita valutazione delle parti interessate.

Inoltre, il CAF che sottoscrive la presente convenzione si impegna a verificare l'evolversi delle determinazioni ANCI-ARERA in merito al bonus rifiuti.

Eventuali rinnovi verranno effettuati in ossequio alle disposizioni vigenti.

Art. 12

RISOLUZIONE

La presente convenzione si risolve di diritto, qualora i requisiti prescritti e auto dichiarati dalle parti ai sensi di legge, in corso di verifica e accertamento presso gli Enti competenti, risultino carenti.

L'Ente potrà procedere altresì, alla risoluzione del presente contratto:

- a) Nei casi di cui all'art. 108 del codice dei contratti;
- b) Inadempimento alle disposizioni contrattuali e delle norme specialistiche di settore inerenti la corretta esecuzione e rendicontazione;
- c) Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) Sospensione del servizio senza giustificato motivo;

Oltre alle cause risolutive previste il CAF dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica della presente convenzione nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. Il Caf si obbliga altresì al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di G.C. n. 140 del 31/12/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere la presente convenzione qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 13

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti ai sensi dell'art. 20 del C.P.C. sarà competente la Magistratura ordinaria del foro di Lecce.

Letto, approvato e sottoscritto in data 17 febbraio 2020

per il Comune
Il Sindaco
Andrea Vito BARONE

per il CAF
Massimo DI CESARE

Convenzione sottoscritta digitalmente in data 17/02/2020.

Allegato 1 al protocollo d'intesa ANCI-Consulta nazionale dei CAF
schema di convenzione Comune-CAF
per l'elaborazione di:

“Assegno per il Nucleo Familiare – Assegno di Maternità - Bonus Tariffa Sociale – Bonus Elettrico – Bonus Idrico - Bonus Gas ed eventuale gestione del Bonus Rifiuti”. CIG Z312B8BC65.

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di febbraio in Alezio presso la sede comunale sita in via San Pancrazio n. 34

tra

Il Comune di Alezio rappresentato nel presente atto dal Sindaco pro-tempore Dr. Andrea Vito Barone domiciliato per la carica presso la sede comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2020, il cui contenuto è da intendersi qui espressamente richiamato e trascritto

E

il CAF LABOR S.R.L. iscritto all'albo n° 89 con sede legale in ROMA e sede tecnica in ALEZIO (LE) – P. IVA 10587541003 – legale rappresentante sig. ANDREA MICHELE TISO – C.F. TSINRM83E12D643U

richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 1, comma 1 bis, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

PREMESSO

- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono stati rivisti e rideterminati i criteri di applicazione dell'ISEE;
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che l'art. 46 del decreto legge n. 248/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'art. 1 comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 28/11/2008 n. 185 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185 all'art. 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il D.P.C.M. del 13.10.2016, adottato in forza dell'art. 60, comma 1, della legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale), recante *“Tariffa sociale del servizio idrico integrato”* ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013 contiene il *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che con Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e gas n. 117/08 del 6 agosto 2008, è stata approvata la Convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per la gestione dei bonus energia elettrica e gas naturale;

Visti:

- il Protocollo d'Intesa del 24.12.2008 tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e la Consulta Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per l'approvazione di una convenzione tipo tra Comuni e CAF per la gestione dei bonus energia elettrica e gas naturale;
- l'articolo 32 del Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 *“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”* (Centri di Assistenza Fiscale – CAF);
- l'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, in virtù del quale, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- l'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 e le interlocuzioni in atto tra ANCI e ARERA ai fini della sottoscrizione di apposita convenzione per la gestione da parte delle sigle sindacali del bonus rifiuti;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(premesse)

Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Art. 2
(ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013 pubblicato sulla G.U. n° 19 del 24/01/2014 ed entrato in vigore il 7 novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - archiviazione corretta dei dati in formato cartaceo ed elettronico.
- Il tutto nel totale ed integrale rispetto delle norme di riferimento vigenti.

Art. 3 (Altri Servizi)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda (allegato A);

Assegni di maternità e nucleo familiare numeroso

- accoglienza dei cittadini, informazioni relativamente agli assegni e alla compilazione della documentazione e della dichiarazione sostitutiva unica necessari per la concessione dell'assegno;
- rilascio al cittadino della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;
- trasmissione telematica della domanda al sistema informativo dell'INPS per i beneficiari degli assegni nel rispetto dei termini di trasmissione;
- archiviazione corretta dei dati in formato cartaceo ed elettronico

Bonus energia elettrica, idrico, gas naturale e rifiuti (quest'ultimo a seguito dell'attivazione):

- accoglienza dei cittadini, informazioni relativamente ai bonus, alla compilazione della documentazione e della dichiarazione sostitutiva unica necessari per la concessione dei bonus;
- rilascio al cittadino della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;
- trasmissione telematica della domanda tramite il sistema informativo SGATE;
- archiviazione corretta dei dati in formato cartaceo ed elettronico.

Art. 4

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco dei CAF convenzionati con l'Ente;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio mediante pubblicazione di apposito avviso per le sedi convenzionate;
- ad abilitare i CAF convenzionati presso la piattaforma INPS e SGATE per la gestione delle relative istanze.

Art. 5

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità e tracciato definiti e reso disponibile sul sito www.sgate.anci.it, predisponendo e curando ogni attività necessaria per la successiva fase di rendicontazione.

Art. 6

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Tutta la documentazione cartacea sarà conservata e tenuta a disposizione del Comune presso la sede locale del CAF.

L'elenco delle pratiche evase con esito positivo dal CAF convenzionato dovrà essere allegato alla documentazione fiscale prodotta per il pagamento. La mancata allegazione non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 7

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF acquisirà espresso consenso al trattamento dei dati in ossequio alle attuali norme privacy ed informerà espressamente gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Di seguito, qualora attivato il bonus rifiuti, attuerà quanto sopra anche per Arera.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s. m. ed i.

E' responsabile altresì del rispetto dei termini procedurali imposti dalla normativa vigente per l'espletamento delle attività esonerando l'Ente da qualsivoglia richiesta dell'utenza.

Art. 8

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione la cui copia sarà prodotta all'atto di stipula della convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Alezio rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 9

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 2,50 + IVA ai sensi di legge per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura sul sistema elettronico di fatturazione, nei termini di legge e acquisizione del DURC in corso di regolarità.

Ai documenti fiscali dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione dell'esito positivo del numero di pratiche evase sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalle piattaforme utilizzate e trasmessi all'Ente.

Art. 10

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 11

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data della stipula e subirà variazioni solo a seguito di intervenute modifiche normative. Qualora a livello nazionale vengano definite tra ANCI e CAF diverse condizioni e/o modalità operative per l'affidamento in gestione ai CAF delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, queste saranno oggetto di apposita valutazione delle parti interessate.

Inoltre, il CAF che sottoscrive la presente convenzione si impegna a verificare l'evolversi delle determinazioni ANCI-ARERA in merito al bonus rifiuti.

Eventuali rinnovi verranno effettuati in ossequio alle disposizioni vigenti.

Art. 12

RISOLUZIONE

La presente convenzione si risolve di diritto, qualora i requisiti prescritti e auto dichiarati dalle parti ai sensi di legge, in corso di verifica e accertamento presso gli Enti competenti, risultino carenti.

L'Ente potrà procedere altresì, alla risoluzione del presente contratto:

- a) Nei casi di cui all'art. 108 del codice dei contratti;
- b) Inadempimento alle disposizioni contrattuali e delle norme specialistiche di settore inerenti la corretta esecuzione e rendicontazione;
- c) Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) Sospensione del servizio senza giustificato motivo;

Oltre alle cause risolutive previste il CAF dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica della presente convenzione nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. Il Caf si obbliga altresì al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di G.C. n. 140 del 31/12/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere la presente convenzione qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 13

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti ai sensi dell'art. 20 del C.P.C. sarà competente la Magistratura ordinaria del foro di Lecce.

Letto, approvato e sottoscritto in data 17 febbraio 2020

per il Comune
Il Sindaco
Andrea Vito BARONE

per il CAF
Andrea Michele TISO

Convenzione sottoscritta digitalmente in data 17/02/2020.

Allegato 1 al protocollo d'intesa ANCI-Consulta nazionale dei CAF
schema di convenzione Comune-CAF per l'elaborazione di:

“Assegno per il Nucleo Familiare – Assegno di Maternità - Bonus Tariffa Sociale – Bonus Elettrico – Bonus Idrico - Bonus Gas ed eventuale gestione del Bonus Rifiuti”. CIG Z312B8BC65.

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di febbraio in Alezio presso la sede comunale sita in via San Pancrazio n. 34

tra

Il Comune di Alezio rappresentato nel presente atto dal Sindaco pro-tempore Dr. Andrea Vito Barone domiciliato per la carica presso la sede comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2020, il cui contenuto è da intendersi qui espressamente richiamato e trascritto

E

il CAF UIL SPA iscritto all'albo n°00021 con sede legale in Roma. CAP 00185 Via Castelfidardo n. 43 – P. IVA 04391911007 – legale rappresentante sig. Giovanni Angileri –, nato a Marsala (TP) il 05/10/1962, e domiciliato per la carica in Roma alla Via Castelfidardo n. 43, CF NGLGNN62R05E974S – che si avvale della società di servizi “SO.SE.CIT. SRL” con sede in Lecce Viale dell’Università n. 65/l, P/IVA 03330650759 ai sensi all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164

richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 1, comma 1 bis, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

PREMESSO

- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono stati rivisti e rideterminati i criteri di applicazione dell’ISEE;
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che l'art. 46 del decreto legge n. 248/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'art. 1 comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 28/11/2008 n. 185 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a

carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185 all'art. 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il D.P.C.M. del 13.10.2016, adottato in forza dell'art. 60, comma 1, della legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale), recante "*Tariffa sociale del servizio idrico integrato*" ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013 contiene il "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*";
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che con Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e gas n. 117/08 del 6 agosto 2008, è stata approvata la Convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per la gestione dei bonus energia elettrica e gas naturale;

Visti:

- il Protocollo d'Intesa del 24.12.2008 tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e la Consulta Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per l'approvazione di una convenzione tipo tra Comuni e CAF per la gestione dei bonus energia elettrica e gas naturale;
- l'articolo 32 del Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" (Centri di Assistenza Fiscale – CAF);
- l'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, in virtù del quale, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- l'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 e le interlocuzioni in atto tra ANCI e ARERA ai fini della sottoscrizione di apposita convenzione per la gestione da parte delle sigle sindacali del bonus rifiuti;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (premesse)

Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Art. 2

(ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare anche tramite la società di servizi "SO.SE.CIT. SRL", propria corrispondente giusta convenzione stipulata, con sede in Lecce Viale dell'Università n. 65/I P/IVA 03330650759, i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013 pubblicato sulla G.U. n° 19 del 24/01/2014 ed entrato in vigore il 7 novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
- archiviazione corretta dei dati in formato cartaceo ed elettronico.

Il tutto nel totale ed integrale rispetto delle norme di riferimento vigenti.

Art. 3

(Altri Servizi)

Il CAF si impegna ad effettuare, anche tramite la società di servizi "SO.SE.CIT. SRL", propria corrispondente giusta convenzione stipulata, con sede in Lecce Viale dell'Università n. 65/I P/IVA 03330650759 i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agencia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda (allegato A);

Assegni di maternità e nucleo familiare numeroso

- accoglienza dei cittadini, informazioni relativamente agli assegni e alla compilazione della documentazione e della dichiarazione sostitutiva unica necessari per la concessione dell'assegno;
- rilascio al cittadino della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;
- trasmissione telematica della domanda al sistema informativo dell'INPS per i beneficiari degli assegni nel rispetto dei termini di trasmissione;
- archiviazione corretta dei dati in formato cartaceo ed elettronico

Bonus energia elettrica, idrico, gas naturale e rifiuti (quest'ultimo a seguito dell'attivazione):

- accoglienza dei cittadini, informazioni relativamente ai bonus, alla compilazione della documentazione e della dichiarazione sostitutiva unica necessari per la concessione dei bonus;
- rilascio al cittadino della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;
- trasmissione telematica della domanda tramite il sistema informativo SGATE;
- archiviazione corretta dei dati in formato cartaceo ed elettronico.

Art. 4

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco dei CAF convenzionati con l'Ente;

- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio mediante pubblicazione di apposito avviso per le sedi convenzionate;
- ad abilitare i CAF convenzionati presso la piattaforma INPS e SGATE per la gestione delle relative istanze.

Art. 5

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche), anche tramite la società di servizi "SO.SE.CIT. SRL", propria corrispondente giusta convenzione stipulata, con sede in Lecce Viale dell'Università n. 65/I P/IVA 03330650759, i dati secondo le modalità e tracciato definiti e reso disponibile sul sito www.sgate.anci.it. predisponendo e curando ogni attività necessaria per la successiva fase di rendicontazione.

Art. 6

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Tutta la documentazione cartacea sarà conservata e tenuta a disposizione del Comune presso la sede locale del CAF.

L'elenco delle pratiche evase con esito positivo dal CAF convenzionato dovrà essere allegato alla documentazione fiscale prodotta per il pagamento. La mancata allegazione non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 7

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF acquisirà espresso consenso al trattamento dei dati in ossequio alle attuali norme privacy ed informerà espressamente gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Di seguito, qualora attivato il bonus rifiuti, attuerà quanto sopra anche per Arera.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s. m. ed i.

E' responsabile altresì del rispetto dei termini procedurali imposti dalla normativa vigente per l'espletamento delle attività esonerando l'Ente da qualsivoglia richiesta dell'utenza.

Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali relativo ai servizi oggetto della presente convenzione, nomina il CAF "Responsabile del trattamento dei dati personali", che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori

nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione la cui copia sarà prodotta all'atto di stipula della convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Alezio rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 9

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 2,50 + IVA ai sensi di legge per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura sul sistema elettronico di fatturazione, nei termini di legge e acquisizione del DURC in corso di regolarità.

Ai documenti fiscali dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione dell'esito positivo del numero di pratiche evase sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalle piattaforme utilizzate e trasmessi all'Ente.

Art. 10

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 11

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data della stipula e subirà variazioni solo a seguito di intervenute modifiche normative. Qualora a livello nazionale vengano definite tra ANCI e CAF diverse condizioni e/o modalità operative per l'affidamento in gestione ai CAF delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, queste saranno oggetto di apposita valutazione delle parti interessate.

Inoltre, il CAF che sottoscrive la presente convenzione si impegna a verificare l'evolversi delle determinazioni ANCI-ARERA in merito al bonus rifiuti.

Eventuali rinnovi verranno effettuati in ossequio alle disposizioni vigenti.

Art. 12

RISOLUZIONE

La presente convenzione si risolve di diritto, qualora i requisiti prescritti e auto dichiarati dalle parti ai sensi di legge, in corso di verifica e accertamento presso gli Enti competenti, risultino carenti.

L'Ente potrà procedere altresì, alla risoluzione del presente contratto:

- a) Nei casi di cui all'art. 108 del codice dei contratti;
- b) Inadempimento alle disposizioni contrattuali e delle norme specialistiche di settore inerenti la corretta esecuzione e rendicontazione;
- c) Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) Sospensione del servizio senza giustificato motivo;

Oltre alle cause risolutive previste il CAF dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica della presente convenzione nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. Il Caf si obbliga altresì al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con

D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di G.C. n. 140 del 31/12/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere la presente convenzione qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 13

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti ai sensi dell'art. 20 del C.P.C. sarà competente la Magistratura ordinaria del foro di Lecce.

Letto, approvato e sottoscritto in data 17 febbraio 2020

per il Comune
Il Sindaco
Andrea Vito BARONE

per il CAF
Giovanni ANGILERI

Convenzione sottoscritta digitalmente in data 17/02/2020.